

ALLEGATO F

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”**

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale

CONTRATTO SPECIFICO

**AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO,
CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI,
UNICUM).**

C.I.G.

B39F180F71

CUP

E24H22000940006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con sede in Cagliari, Viale Trieste 186 cap 09123, Codice Fiscale 80002870923, (di seguito, "Soggetto Attuatore" o "Stazione Appaltante"), in persona di ANTONELLO PELLEGRINO, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore *ad interim* del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi ai sensi dell'Art. 30 – comma 4 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come da Determinazione n. 2121 Prot. 24549 del 17.09.2024 del Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore", o "Stazione Appaltante");

E

il Sig. Dario Buttitta, nato a Palermo (PA) il 29/06/1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove infra, nella sua qualità di procuratore speciale dell'impresa ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazzale dell'Agricoltura n. 24 c.a.p. 0144, capitale sociale € 34.095.537,11 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma numero di iscrizione e codice fiscale 00967720285, partita iva n. 05724831002, REA n. RM-531128, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme dall'avvocato Alberto Vladimiro Capasso notaio in Roma, rep. n. 101122 / racc. n. 42154 in data 13 ottobre 2021 e addendum autenticato nella firma dall'avvocato Federico Elicio Rep. 3202 registrato a Roma in data 20 aprile 2024 n. 8134 Serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1 **GAP S.R.L. Gestione Archiviazione Prodotti**, con sede in Roma, Viale di Vigna Pia n. 121, capitale sociale 115.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 04071081006, REA n. RM/726845, quale mandante;
- 2 **ITALARCHIVI società a responsabilità limitata**, con sede in Fontevivo (PR), Via Atene n. 1, capitale sociale euro 1.130.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Parma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 10729070150, partita iva n. 01957010349, REA n. PR/191439, quale mandante;
- 3 **DM CULTURA S.R.L.** società con socio unico con sede legale in Roma, Piazza di Sant'Andrea della Valle n. 6, capitale sociale euro 510.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 14530051003, REA n. RM/1527391, quale mandante;
- 4 **SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE** con sede in Venezia, Corso del Popolo n. 40, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 03174750277, REA n. VE/286996, quale mandante;

(in seguito, congiuntamente "**le Parti**");

PREMESSO CHE

- a) il sub-investimento 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO” è previsto nell’investimento 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE” inserito nella Missione 1: Inclusione e coesione - Componente C3: Turismo e cultura 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “**PNRR**”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale “*amministrazione centrale titolare dell’investimento*”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “**Amministrazione Titolare**”);
- c) la “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO” include l’intervento di cui al presente contratto, riguardante la digitalizzazione di materiale cartaceo e fotografico (di seguito “**Intervento di digitalizzazione**”) conservato presso Istituti e luoghi della cultura dislocati sul territorio regionale (di seguito “**Soggetti Destinatari**”), con il coordinamento dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura (di seguito anche “**Digital Library**” oppure “**DL**”);
- d) al fine di accelerare l’attuazione dell’Intervento di digitalizzazione, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”), ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell’Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022;
- e) previa pubblicazione del bando di gara del 27/06/2023 inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 giugno 2023 e pubblicato sulla stessa al n. S125-398513 del 3 luglio 2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 30 giugno 2023, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM)**”, (di seguito, la “**Procedura**”);
- f) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare ai sensi dell’articolo 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- g) la Procedura è stata suddivisa in 17 (diciassette) lotti geografici, di seguito “**Lotti Geografici**”, come definiti nel disciplinare di gara (di seguito, “**Disciplinare**”);
- h) all’esito della Procedura, con provvedimento n. prot. 0322741 del 02 novembre 2023, è stato aggiudicato, il Lotto Geografico 13 Sardegna, in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all’Accordo Quadro;

- i) in corso di gara ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel Disciplinare, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster Assegnato**”);
- j) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- k) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”);
- l) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 13 Sardegna, è stato assegnato il Cluster R-CF-SARDEGNA 01 ricadente all’interno del già menzionato Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione del progetto di digitalizzazione (di seguito, “**Progetto**”) relativo alla digitalizzazione di beni custoditi dal Soggetto destinatario ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico e da realizzarsi presso il cantiere di digitalizzazione (di seguito, “**Cantiere**”) individuato nell’OdA;
- m) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell’Appaltatore in epigrafe;
- n) l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara e il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore, come da verbale dei controlli sottoscritto dal RUP ed acquisito al prot. n. 37769 del 13.12.2024.
- o) in data 02 maggio 2024 l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato l’Accordo Quadro rep. 16 prot. 12149 avente ad oggetto le prestazioni per i Progetti ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 13 Sardegna, con i raggruppamenti temporanei costituiti dai seguenti operatori economici:
- Cluster 1 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.; GAP S.R.L. Gestione Archiviazione Prodotti; ITALARCHIVI società a responsabilità limitata; DM CULTURA S.R.L.; SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE;
 - Cluster 2 Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.; BUCAP S.p.A. società con unico socio; CSA Scpa; Space S.p.a. società con unico socio; Medilife S.p.A.
- p) la Stazione Appaltante in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;
- q) la Stazione Appaltante in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”);
- r) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente

Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dalla Stazione Appaltante in epigrafe lo specifico OdA n. 1 (R-CF-SARDEGNA-01_ODA1);
- t) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: B39F180F71;
- u) L'efficacia del Contratto è comunque subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa, che la Stazione Appaltante comunicherà formalmente all'Appaltatore in epigrafe, e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016);
- v) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare e nell'Accordo Quadro, conforme allo Schema tipo di cui all' "Allegato A-Sezione I-Schemi tipo" del Decreto 16 settembre 2022, n. 193, recante «Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Stazione Appaltante in epigrafe;
- w) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha altresì prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante in epigrafe, del Soggetto Destinatario o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimo), nell'esecuzione dell'appalto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro LOTTO GEOGRAFICO 13 SARDEGNA CIG: 9908005860 – CUP: E24H22000940006, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica, le Condizioni Generali corredate di allegati;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 1 (R-CF-SARDEGNA-01_ODA1) del 16/12/2024 e relativi allegati.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,

vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il già menzionato Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art. 2 (DEFINIZIONI)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 (OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO SPECIFICO – LUOGO DI ESECUZIONE)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA "CARTA" (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E "ARCHIVI FOTOGRAFICI" (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM), di cui al Disciplinare con l'obiettivo di dematerializzare le collezioni di istituti e luoghi della cultura, incrementare le risorse culturali digitali a disposizione attraverso le piattaforme di accesso e recuperare digitalizzazioni pregresse da

conferire all'infrastruttura dati nazionale.

2. Il contratto ha ad oggetto il servizio di digitalizzazione di cui in premessa, che si articola nelle seguenti **attività operative**:

Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione

SCF1.1 – Allestimento del cantiere di digitalizzazione

SCF1.2 – Movimentazione interna

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione, condizionamento, cartulazione

SCF2.1 – Controllo conservativo

SCF2.2 – Normalizzazione, preparazione e condizionamento

SCF2.3 – Cartulazione e controllo lacune

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SCF4.1 – Digitalizzazione e post-produzione – CARTA

SCF4.2 – Digitalizzazione e post-produzione – FOTO

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di descrizione e catalogazione

SCF3.2 – Descrizione e catalogazione – Materiale fotografico

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Metadattazione

SCF5.1 – Metadattazione.

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di recupero del pregresso

SCF6.1 – Analisi di fattibilità del recupero del progresso

SCF6.2 - Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della normalizzazione/conversione

SCF6.3 - Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della post-produzione e Lettura OCR

SCF6.4 - Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della metadattazione del file

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi di prototipazione e collaudo

SCF7.1 – Prototipazione e collaudo

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Servizi specialistici

SCF8.1 – Lettura OCR

Si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "**DEC**") per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico nelle sedi di Via Papandrea 6, NUORO (NU) e via Antonio Mereu 47/A, Nuoro (NU) dove dovranno essere allestiti i Cantieri di digitalizzazione, così come dettagliato nell'OdA.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti la Dott.ssa Maria Laura Rita Mossa, Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti il Dott. Cristiano Melis e Responsabile dell'Istituto, come definito nelle Condizioni Generali la Dott.ssa Eleonora Arba.

Art. 4 (REFERENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI - ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. La persona fisica incaricata del ruolo di referente responsabile del progetto (di seguito, “**Responsabile**”), designata dall’Appaltatore in sede di partecipazione all’Accordo Quadro, è Rita Ariano, nata a Foggia il 29 maggio 1968, residente in Ciampino (RM), C.F. RNARTI68E69D643T.
2. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate all’oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale di Engineering S.p.A.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Art. 5 (GRUPPO DI LAVORO)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le attività di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:
 - a. Andrea De Calisti, C.F. DCLNDR70L05H501A, con ruolo di Responsabile del progetto (Project manager);
 - b. Paolo De Calisti, C.F. DCLPLA74E09H501Z, con ruolo di Responsabile tecnico;
 - c. Francesco Sabina, C.F. SBNFNC83E26L117H, con ruolo di Responsabile della logistica;
 - d. Alessandro Monco, C.F. MNCLSN71P21H199C, con ruolo di Responsabile Informatico.

Art. 6 (COLLABORATORI)

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 (ULTERIORI CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
2. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi

trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 8 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante e/o del/i Soggetto/i Destinatario/i medesimi, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante e/o dal/i Soggetto/i Destinatario/i. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 8-bis (OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto in data 30 ottobre 2024 col Soggetto Attuatore;
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il predetto Patto di integrità che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di integrità medesimo.

Art. 9 (RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto

Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, è facoltà della Stazione Appaltante valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del già menzionato obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

- 1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo è facoltà della Stazione Appaltante valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 20.

9.c) *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile*

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'Intervento di digitalizzazione per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) *Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone*

- 1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'Intervento di digitalizzazione con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali.

Art. 10 (OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Art. 11 (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di

risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.
3. Per l'esecuzione dei servizi vengono prescritti i seguenti termini:
 - **31/05/2025**: realizzazione di una quota pari almeno 65% del totale delle immagini stimate nel documento di ODA;
 - **30/09/2025**: realizzazione del 100% del totale delle immagini stimate nel documento di ODA, nonché termine di ultimazione delle prestazioni.

al netto di interruzioni eventualmente previste per l'esecuzione di attività di collaudo, di eventuali proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC.
4. L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito "verbale di avvio attività" di cui all'art. 36 c.1 delle Condizioni Generali.
5. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico, all'art.18 comma 1.
6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento del servizio assegnato all'Appaltatore stesso, unitamente all'applicazione delle prescritte penali espressamente fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del danno.
7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nelle Condizioni Generali.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Generali.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Art. 12 (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)

1. L'importo stimato del presente Contratto Specifico è pari ad € 345.983,20 (trecentoquarantacinquemilanovecentoottantatré/20), oltre IVA e oneri di legge, comprensivi dei costi della manodopera come per legge, ed è stato determinato applicando i prezzi unitari dell'Elenco

prezzi, al netto dei ribassi offerti dall'Appaltatore per tipologia di prestazioni in sede di gara, alle quantità dettagliate nell' OdA n. 1 (R-CF-SARDEGNA-01_ODA1).

2. L'importo effettivamente corrisposto all'Appaltatore con riferimento al presente Contratto Specifico sarà determinato sulla base delle quantità di risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dalla Stazione Appaltante e/o delle attività operative richieste e regolarmente eseguite, a cui saranno applicati i prezzi unitari, al netto dei ribassi percentuali offerti dallo stesso in sede di gara.
3. Il corrispettivo, determinato a *"misura"*, secondo quanto specificato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione dell'OdA, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo sopra richiamato potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva di risorse digitali regolarmente prodotte, e/o delle specifiche attività operative richieste e regolarmente eseguite, per come accertato all'esito delle attività di verifica periodica (SAL) e all'esito positivo della verifica di conformità eseguite dalla Stazione Appaltante.
5. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese tutte le attività necessarie all'adeguamento delle risorse digitalizzate che fossero richieste dalla Stazione Appaltante in esito alle attività di verifica periodica (SAL) e all'esito positivo della verifica di conformità eseguite dalla Stazione Appaltante, al fine di adeguare le risorse digitalizzate ai criteri di qualità minima, come definiti nella documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli.

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni delle Condizioni Generali.
 11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
 12. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati nelle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
 13. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata e delle ritenute a garanzia di cui all'art.30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, sarà pagato, secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
 - Al raggiungimento almeno del **35% (trentacinque per cento)** del numero stimato di risorse digitali indicato nell'ODA, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
 - Al raggiungimento di almeno un ulteriore **30% (trenta per cento)** del numero stimato di risorse digitali indicato nell'ODA, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
 - La rimanente parte a **saldo**, risultanti da apposito report per il periodo di riferimento ed inviato mezzo pec alla Stazione Appaltante, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante.
- Ferma inteso il raggiungimento dei termini indicati all'art. 11 comma 3.
14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione da parte della Stazione appaltante della fattura elettronica regolarmente emessa.
 15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestati all'Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

INTESA SANPAOLO SPA

AGENZIA 0451

VIA dell'ARTE 68 - 00144 ROMA

IBAN: IT32X0306903201100000111957 - CODICE SWIFT: BCITITMM

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

VIALE C. COLOMBO, 550 - 00144 ROMA

IBAN: IT06W0100503218000000008550 - CODICE SWIFT: BNLIITRRXXX

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE ROMA AGENZIA 4

VIA NAPOLEONE III, 2 - 00185 ROMA
IBAN: IT14S0103003204000001327941 - CODICE SWIFT: PASCITM1RM4

UNICREDIT SPA
FILIALE CIB OPERATIONAL BRANCH ROME VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 - 00186 ROMA
IBAN: IT22U0200805351000002732905- CODICE SWIFT: UNCRITMMMCS

UNICREDIT SPA
VIA ROMA, 4 C- 31020 VILLORBA (TV)
IBAN: IT76G0200862180000030095275 - CODICE SWIFT: UNCRITM1A78

BANCO BPM
FILIALE AGENZIA 1013 ESQUILINO VIA CARLO ALBERTO, 2 - 00185 ROMA
IBAN: IT33F0503403262000000001403 - CODICE SWIFT: BAPPIT21A13

INTESA SANPAOLO SPA
AGENZIA 00290
VIA PARIGI 13/15 - 00185 ROMA
IBAN: IT86D0306903213100000014176 - CODICE SWIFT: BCITITMM

INTESA SANPAOLO SPA
MILANO 00662
VIA RESTELLI, 3 - 20124 MILANO
IBAN: IT45O0306901631100000014878 - CODICE SWIFT: BCITITMM

BPER BANCA
SUCCURSALE ROMA H VIALE AMERICA, 107 -00144 ROMA
IBAN: IT98V05387032080000004095226 -CODICE SWIFT: BPMOIT22XXX

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
VIALE CESARE PAVESE, 336-00144 ROMA
IBAN: IT25J0569603211000013430X48- CODICE SWIFT: POSOIT22XXX

GAP srl

Unicredit Agenzia: Roma Romagnoli, IBAN IT12X0200805044000400958483

Italarchivi s.r.l.

BANCO BPM, Filiale 00499, STRADA GIUSEPPE GARIBALDI, 73/A 43121 PARMA,
IBAN: IT44T0503412702000000018899M

DM Cultura S.r.l. con socio unico

Banco BPM – Roma – Piazza Hazon Ang. Via Fiume Bianco – 00144 Roma
Codice IBAN: IT 31 W 05034 03283 000000005105
Intestato a: DM Cultura S.r.l. con socio unico Via Fiume Bianco – 00144 Roma

Società Cooperativa Culture

IBAN IT97U0306902113100000004727 presso Banca Intesa San Paolo Venezia Swift/bic BCITITMM
IBAN IT 61 I 05034 02002 0000000 10377 presso Banca Popolare di Milano - BPM - filiale di Mestre Swift/bic BPMIITMM310
Unicredit di Mestre IBAN IT 34 R 02008 02003 0000 2102 8688 presso Unicredit di Mestre
IBAN IT 80 P 01030 02000 000001629043 presso MPS – Monte dei Paschi di Siena di Mestre, Swift/bic PASCITMMMET

IBAN IT 85 O 03032 02001010000091401 presso Credem – Credito Emiliano di Mestre;

16. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sui conti correnti innanzi indicati sono:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Ibarra Maximo - CF. BRRMXM68T13Z604M, nato a Cali (COLOMBIA) il 13/12/1968 - residente a Roma (RM), Via Giorgio Vigolo, 23 – 00143 - Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (Atto del 21/04/2023 fino ad approvazione bilancio al 31/12/2025)

Perez Giulia Patrizia Viviana – C.F. PRZGPT63P59F205L, nata a Milano (MI) il 19/09/1963 – residente a Roma (RM), Via Salvatore Di Giacomo, 66 – Procuratore (Rep. 101125 Racc. 42157 del 11/10/2021 Fino a revoca)

Marrocco Angelo – C.F. MRCNGL74D20G482L, nato a Pescara (PE) il 20/04/1974 – residente a Biassono (MB), Via Europa 5/1 – Procuratore (Atto del 03/05/2023 Fino a Revoca)

Iannone Pasquale – C.F. NNNPQL74B03H501D, nato a Roma (RM) il 03/02/1974 – residente a Roma (RM) Via Appia Nuova n. 107 – Procuratore (Rep. 105924 Racc. 44756 del 03/09/2024 Fino a Revoca)

GAR srl

Paolo De Calisti nato il 09/05/1974, residente in Roma (RM), via A. Guiccioli, n. 21, codice fiscale DCLPLA74E09H501Z

Italarchivi s.r.l.

Marco Porta, nato a Calestano (PR) il 13.05.1958 e residente a Calestano (PR) in via del Castellaro, 23, codice fiscale PRTMRC58E13B408T.

DM Cultura S.r.l. con socio unico

Cav. del Lav. ETTORE FORIERI Nato a Viterbo il 06/06/1943 – Residente in Località San Bartolomeo, 12 – CAP 05018 Orvieto (TR) - Codice Fiscale FRRTR43H06M082C;

Dott. ALESSANDRO LORICA Nato a Salerno (SA) il 15/12/1971 – Residente in Roma (RM) CAP 00144 Viale degli Astri n. 30 SC.A IN.10 – Codice Fiscale LRCLSN71T15H703J;

Dott. LUCIO PASSEGGIO, nato a Napoli (NA) il 04/03/1974 - residente a Roma – CAP 00139 Via Antonio Silvani 63, Codice Fiscale PSSLCU74C04F839W;

Società Cooperativa Culture

Lorenza Mazzucato, CF MZZLNZ70L62D325X, nata a Dolo (VE) il 22/07/1970, residente a Mira (VE) in via Monte Venda n. 16; nata a Dolo (VE) il

Franca Giovine, CF GVNFC68M53E379T, nata a Ivrea (TO) il 13/08/1968, residente a Venezia in via Altinia n. 292.

17. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
18. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

19. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Art. 13 (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

1. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 14 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 15 (GARANZIE ED ASSICURAZIONE)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. 2127386 rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A, con sede legale in viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, presso l'agenzia *HOWDEN ASSITECA S.P.A. - Milano* per un importo pari a € 45.669,78 (quarantacinquemilaseicentosessantannove/78) con durata prevista fino al 31/12/2025;
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativedecorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante da parte degli operatori economici ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D. Lgs 50/2016, ha prodotto appendice per l'assicurazione RCT/RCO, contraddistinte come di seguito:
 - Convenzione Liability n. 311/000000307 – Applicazione n. 342160290 di GENERALI ITALIA S.P.A., sottoscritta da "GRUPPO ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A." in data 08/11/2024, con validità fino alle ore 24:00 del 31/12/2024 e relativa integrazione del 06/12/2024 con precisazione sui terzi assicurati;
 - Polizza ALL RISK n.308750702 di GENERALI ITALIA S.P.A., agenzia di Padova FACCIOLATI, con validità fino al 31/12/2024;
4. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio del servizio e avrà termine alla data di sottoscrizione da parte del DEC o del RUP del certificato di verifica di conformità.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
7. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente atto.

Art. 16 (CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Art. 17 (SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta presentata in sede di gara, di volersi avvalere della possibilità di subappaltare, nella misura massima del 40%, le seguenti prestazioni: Servizio di Digitalizzazione
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante e il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il/i Soggetto/i Destinatario/i da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.
9. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
10. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 18 (PENALI)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente Art. 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.
 4. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Art. 19 (ESECUZIONE IN DANNO)

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 20 (RISOLUZIONE E RECESSO)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dalle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 12, co. 18, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente Art. 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'Accordo Quadro.
8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:
 - l'esito negativo delle verifiche di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà di Invitalia e della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;
 - il mancato recepimento delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante sulla documentazione relativa le polizze RCT/ RCO così come disciplinato dall'art. 52 delle Condizioni Generali.

Art. 21 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)

1. Si applica quanto disposto dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

Art. 22 (MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 23 (INCOMPATIBILITÀ)

1. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
3. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 24 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 25 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità delle risorse digitali prodotte ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. Salvo diversi accordi che potranno intervenire tra Soggetto Attuatore e Soggetto Destinatario (proprietario/possessore del bene oggetto di digitalizzazione), i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle risorse digitali rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto

Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

4. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
5. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.
6. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 (SPESE, IMPOSTE E TASSE)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Art. 27 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante è titolare del trattamento dei dati. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Con successivi atti, l'Appaltatore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, per il trattamento dei dati personali relativi all'esecuzione e per le finalità strettamente connesse a tutte le attività di cui al presente Contratto.

Art. 28 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente di Cagliari, ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dalle Condizioni Generali.

Art. 29 (DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 27 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo Cagliari, 16/12/2024

L'Appaltatore

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.

Dario Buttitta

La Stazione Appaltante

Direttore del Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi *ad Interim* (Art. 30 c. 4 L.R. 31/98)

Antonello Pellegrino

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 - (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

- Art. 11 - (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)
- Art. 12 - (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)
- Art. 13 - (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)
- Art. 18 - (PENALI)
- Art. 19 - (ESECUZIONE IN DANNO)
- Art. 20 - (RISOLUZIONE E RECESSO)
- Art. 21 - (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)
- Art. 23 - (INCOMPATIBILITÀ)
- Art. 25 - (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)
- Art. 28 - (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

L'Appaltatore

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.

Dario Buttitta